

CHIARIMENTI

a seguito della classificazione del Veneto come zona bianca

7.6.2021

- 1) Feste private: per maggiore chiarezza e scrupolo, si evidenzia che per le feste private rimane fermo il divieto di assembramento e di ballo di cui all'art. 7 del DPCM. Si ricorda, inoltre, che con comunicato congiunto Ministro della Salute/Conferenza delle Regioni si è stabilito quanto segue: "Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, devono svolgersi nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021 anche in zona bianca, in quanto previsto dal decreto del governo.
- 2) Sport di contatto: l'art. 7 DPCM 2.3.2021 comporta la cessazione dell'efficacia delle misure di sospensione e divieto di attività contenute nel capo III del DPCM medesimo e quindi anche la misura di sospensione disposta per gli sport di contatto di cui all'art. 17, comma 3, DPCM. Lo sport di contatto, l'elenco delle cui specialità è pubblicato sulla G.U. 13.102.2020 a pagg. 215 e ss., può essere praticato anche al chiuso nel rispetto delle linee guida. A tal riguardo, va rilevato che in assenza di linee guida specifiche, l'art. 7 fa rinvio a quelle più omogenee. In mancanza di linee guida specifiche per sport di contatto al chiuso, appaiono utilizzabili quelle sullo sport di contatto all'aperto e cioè quelle pubblicate sul sito del Dipartimento dello Sport del Governo, aggiornate al 1° giugno.